



Città di Aversa

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

Luglio 2014

INDICE

	TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI	<i>pag</i>
Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	5
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	5
Art. 3 -	<i>Soggetto attivo</i>	5
Art. 4 -	<i>Componenti del tributo</i>	5
	TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 5 -	<i>Oggetto</i>	5
Art. 6 -	<i>Presupposto del tributo</i>	6
Art. 7 -	<i>Definizione di fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo e abitazione principale</i>	6
Art. 8 -	<i>Fattispecie equiparate all'abitazione principale</i>	7
Art. 9 -	<i>Soggetti passivi</i>	8
Art. 10 -	<i>Base imponibile dei fabbricati, dei terreni e delle aree</i>	8
Art. 11 -	<i>Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili/inabitabili</i>	9
Art. 12 -	<i>Aliquote e detrazioni</i>	10
Art. 13 -	<i>Detrazione per l'abitazione principale</i>	11
Art. 14 -	<i>Esenzioni</i>	11
Art. 15 -	<i>Quota statale del tributo</i>	12
Art. 16 -	<i>Versamenti</i>	12
	TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 17 -	<i>Presupposto</i>	13
Art. 18 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	13
Art. 19 -	<i>Soggetti passivi</i>	13
Art. 20 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	14
Art. 21 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	14
Art. 22 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	15
Art. 23 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani - riduzioni</i>	16
Art. 24 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	17
Art. 25 -	<i>Determinazione della tariffa del tributo</i>	18
Art. 26 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	18
Art. 27 -	<i>Copertura dei costi di gestione inerenti i rifiuti urbani ed assimilati e relativo piano finanziario</i>	18
Art. 28 -	<i>Articolazione delle tariffe del tributo</i>	19
Art. 29 -	<i>Classi di contribuenza</i>	20
Art. 30 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	21
Art. 31 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	22

<i>Art. 32 -</i>	<i>Zone non servite</i>	<i>22</i>
<i>Art. 33 -</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>	<i>22</i>
<i>Art. 34 -</i>	<i>Altre riduzioni ed esenzioni</i>	<i>23</i>
<i>Art. 35 -</i>	<i>Riduzioni per la raccolta differenziata da parte dell'utenza</i>	<i>23</i>
<i>Art. 36 -</i>	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>23</i>
<i>Art. 37 -</i>	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>24</i>
<i>Art. 38 -</i>	<i>Tributo provinciale</i>	<i>24</i>
<i>Art. 39 -</i>	<i>Versamenti</i>	<i>24</i>
	TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
<i>Art. 40 -</i>	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>25</i>
<i>Art. 41 -</i>	<i>Soggetti passivi</i>	<i>25</i>
<i>Art. 42 -</i>	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>26</i>
<i>Art. 43 -</i>	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>27</i>
<i>Art. 44 -</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>27</i>
<i>Art. 45 -</i>	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>27</i>
<i>Art. 46 -</i>	<i>Detrazioni</i>	<i>27</i>
<i>Art. 47 -</i>	<i>Riduzioni ed esenzioni</i>	<i>28</i>
<i>Art. 48 -</i>	<i>Individuazione dei servizi indivisibili</i>	<i>28</i>
<i>Art. 49 -</i>	<i>Versamento del tributo</i>	<i>29</i>
<i>Art. 50 -</i>	<i>Importi minimi</i>	<i>29</i>
	TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI	
<i>Art. 51 -</i>	<i>Dichiarazione IMU e TASI</i>	<i>30</i>
<i>Art. 52 -</i>	<i>Dichiarazione TARI</i>	<i>31</i>
<i>Art. 53 -</i>	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>32</i>
<i>Art. 54 -</i>	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>33</i>
<i>Art. 55 -</i>	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>33</i>
<i>Art. 56 -</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>34</i>
<i>Art. 57 -</i>	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>35</i>
<i>Art. 58 -</i>	<i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	<i>35</i>
<i>Art. 59 -</i>	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>35</i>
<i>Art. 60 -</i>	<i>Norma di rinvio</i>	<i>36</i>
<i>Art. 61 -</i>	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>36</i>

<i>All. 1</i>	<i>Modello di:</i> <i>dichiarazione utenze domestiche</i> 1. iniziale e variazione – 2 cessazione <i>dichiarazione di utenze non domestiche</i> 3.iniziale e variazione – 4 cessazione	
---------------	---	--

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) , istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore, e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo la Città di Aversa per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 4

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a) *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b) *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - i. nel *tributo per i servizi indivisibili (TASI)*, di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - ii. nella *tassa sui rifiuti (TARI)*, di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 5 OGGETTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nella Città di Aversa dell'imposta municipale propria (IMU) istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13, dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs 14/03/2011, n. 23, dall'art. 4 del D.L. 2/03/2012, n. 16, convertito con

modificazioni dalla Legge 26/04/2012, n. 44, dall'art. 1, comma 380, della Legge 24/12/2012, n. 228 e dall'art. 1, commi 707-729, della Legge 27/12/2013, n. 147.

2. La disciplina regolamentare contenuta nel presente titolo è adottata nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, dall'art. 13, comma 13, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214 e dall'art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14/03/2011, n.23.

3. Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano le disposizioni di legge vigenti.

4. Soggetto attivo dell'imposta è la Città di Aversa. Nel caso di immobili che insistono sul territorio di più comuni, l'imposta deve essere corrisposta al Comune di Aversa in proporzione alla superficie degli stessi che insiste sul suo territorio.

ART. 6

PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO

1. Il presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, esclusa, a decorrere dal 01/01/2014, l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9.

2. Per possesso si intende, ai sensi dell'articolo 1140 del codice civile¹, il potere esercitato sulla cosa a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento, quale superficie, usufrutto, uso, abitazione o enfiteusi. Non rileva la disponibilità del bene.

3. L'imposta municipale propria, sempre a decorrere dal 01/01/2014, non si applica altresì:

- a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/04/2008 del Ministro delle infrastrutture, GU n. 146 del 24/6/2008;
- c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

ART. 7

DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Per fabbricato si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera a, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione

del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

2. Per area fabbricabile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera b, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono da considerarsi fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti identificati dal comma 2 del citato art. 13, sui quali, invece, persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

3. Per terreno agricolo, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 2, comma 1, lettera c, del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

4. Per abitazione principale si intende, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 6/12/2011, n. 201, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e/o il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

5. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale si applicano per un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

ART. 8

FATTISPECIE EQUIPARATE ALL' ABITAZIONE PRINCIPALE

1. E', equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Ai fini del periodo precedente, si considerano anziani le persone fisiche di età superiore a 65 anni e disabili quelle con disabilità riconosciuta.

2. E', altresì, assimilata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata e venga utilizzata dal possessore.

3. Ai fini dell'equiparazione all'abitazione principale disposta dal presente articolo e dal comma 4, dell'art. 7, il soggetto passivo deve comunicare al Comune il possesso dei relativi requisiti, utilizzando l'apposito modello predisposto, allegando l'eventuale documentazione non in possesso del Comune e non rinvenibile d'ufficio. La comunicazione deve essere effettuata, a pena di decadenza del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione, di cui all' articolo 51 del presente regolamento, relativa all'anno d'imposta di riferimento. La comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni delle condizioni da cui consegue la perdita del beneficio dell'equiparazione all'abitazione principale.

ART. 9 SOGGETTI PASSIVI

1. Sono soggetti passivi dell'imposta:

- a) il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie su fabbricati, aree edificabili e terreni;
- c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
- d) il locatario, per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare di diritto di abitazione.

Commento: l'articolo si limita a confermare i soggetti passivi previsti dall'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011 e dall'art. 4, comma 12-quinquies, del D.L. 16/2012. Si ricorda che la definizione dei soggetti passivi è uno dei limiti della potestà regolamentare.

ART. 10 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI, DEI TERRENI E DELLE AREE

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

<i>Classificazione</i>	<i>Coefficiente</i>
<i>Gruppo catastale A con esclusione della categoria catastale A/10</i>	<i>160</i>
<i>Categoria catastale A/10</i>	<i>80</i>
<i>Gruppo catastale B</i>	<i>140</i>
<i>Categoria catastale C/1</i>	<i>55</i>
<i>Categorie catastali C/2, C/6 e C/7</i>	<i>160</i>
<i>Categorie catastali C/3, C/4 e C/5</i>	<i>140</i>
<i>Gruppo catastale D con esclusione della categoria catastale D/5</i>	<i>65 a decorrere dall'anno d'imposta 2013</i>
<i>Categoria catastale D/5</i>	<i>80</i>

2. Per i fabbricati rurali iscritti nel catasto dei terreni, di cui all'art. 13, comma 14ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale ovvero di accatastamento d'ufficio, l'imposta è corrisposta, a titolo di acconto e salvo conguaglio, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in catasto con la rivalutazione e l'applicazione dei coefficienti di cui al precedente comma 1. A seguito della proposizione della rendita catastale ovvero della attribuzione d'ufficio, il Comune effettua il conguaglio.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati nei propri bilanci, per i quali non è intervenuta l'applicazione della rendita definitiva, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti determinati annualmente con apposito decreto ministeriale. In caso di locazione finanziaria il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.

4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23/12/1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

5. Per le aree fabbricabili, il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato e comunque fino alla data di accatastamento del fabbricato come ultimato.

ART.11

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI / INABITABILE

1. La base imponibile è ridotta del 50%:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una

dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'ufficio tecnico comunale è tenuto alla verifica di tutte le autocertificazioni presentate.

Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che necessitano di interventi edilizi ricompresi nell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

6. Per fruire della riduzione d'imposta è necessario che sussistano congiuntamente i seguenti requisiti:

1)-Inagibilità/inabitabilità del fabbricato:

Determina inagibilità/inabitabilità del fabbricato o della singola unità immobiliare che lo compone, la presenza di una o più delle seguenti fattispecie:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con lesioni gravi, tali da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con lesioni gravi che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza di infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.), non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati.

L'immobile, deve risultare in degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (così come definiti dall'Art 3 DPR 380/2001 e ss. mm. ii. lettere "a"- "b") bensì con interventi di restauro o risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia.

2)-Non utilizzo di fatto del fabbricato.

7. Si definisce un fabbricato non utilizzato e non utilizzabile nei seguenti casi:

1. stante il pericolo di collasso delle strutture portanti o di tamponamento, o a causa di insufficienti condizioni igienico sanitarie, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (così come definiti dall'Art 3 DPR 380/2001 e ss. mm. ii. - lettere "a"- "b"). Per tali ragioni il dichiarante si impegna a rendere inaccessibile a terzi l'immobile, assumendo in proprio ogni tipo di responsabilità civile e penale per danni causati a terzi.

8. La negligenza della manutenzione di un fabbricato non è una condizione sufficiente per ottenere la riduzione dell'imposta dovuta.

ART. 12

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, nei limiti di quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'art. 13 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201 e dell'art. 1, comma 380, let. g, della Legge 24/12/2012, n. 228 e comunque nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste, le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.

2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legge 28/09/1998, n. 360, ai sensi dell'art. 13, comma 13-bis, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

ART. 13

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La detrazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma 1 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.

ART. 14

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), h) ed i) del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30/12/1993, n. 557 convertito dalla Legge 26/02/1994, n. 133.
5. Sono esenti dal tributo i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504, come modificata dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 31/08/2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 28/10/2013, n. 124, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della

dichiarazione, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.

ART. 15

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f), della Legge 24/12/2012, n. 228, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76%, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201.
2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

ART. 16

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascun degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 241/97 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del Decreto Legislativo 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.
5. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale complessivamente dovuta risulta inferiore a € 12,00 (dodici).
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto

importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

TITOLO 3 – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 17 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della Tassa sui Rifiuti (TARI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo art. 20.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 27 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo.

ART. 18 DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni degli artt. 183 e 184 del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.54 del 21/12/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 20, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 20
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti alla TARI tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte, considerandosi tali anche quelle coperte da tettoie o altre strutture e aperte in almeno un lato, occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani.

ART. 21
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali non rientranti nelle categorie catastali A e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali:

a.1) Utenze domestiche

- i. solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- ii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- iii. locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
- iv. locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- v. superfici coperte di altezza media inferiore a 150 centimetri. In caso di tetto ad una sola falda l'altezza media viene calcolata sommando (Σ) l'altezza minima (h_{min}) e l'altezza massima (h_{max}) e dividendo il risultato per 2 (due):
$$\frac{\Sigma (h_{min} + h_{max})}{2}$$
- vi. In caso di tetto a due falde l'altezza media viene calcolata sommando (Σ) le due altezze minima (h_{min1} ; h_{min2}) e l'altezza massima (h_{max}) e dividendo il risultato per 3 (tre): $\frac{\Sigma (h_{min1} + h_{min2} + h_{max})}{3}$.

a.2) Utenze non domestiche

- i. locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, allo smaltimento dei quali il produttore è tenuto a provvedere a proprie spese in base alle disposizioni normative vigenti, a condizione che ne

dimostri in quantità e qualità l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti;

- ii. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- iii. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- iv. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- v. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- vi. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- vii. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- viii. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- ix. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- x. i locali e le aree per i quali sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, a condizione che non rappresentino prosieguo di attività svolta nei locali assoggettabili al prelievo;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma 1), i contribuenti sono tenuti a comunicare le condizioni che ricorrono nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili in merito alle superfici oggetto dell'esclusione, nonché presentare idonea documentazione tale da consentire agli uffici competenti in ordine del conferimento dei rifiuti in termini di qualità e quantità.

ART. 22

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni. La superficie calpestabile dei locali è determinata, fatte salve le disposizioni di cui al successivo art. 23, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali di cui al precedente art. 21, comma 1, lett. a.1) punto v., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale, ovvero da misurazione effettuata dall'ufficio tecnico comunale. Per le aree

scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a modificare d'ufficio la superficie e a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante raccomandata A/R ovvero altro sistema di comunicazione utilizzando i sistemi informatici dandone apposita pubblicità alla cittadinanza. Nella comunicazione, comunque effettuata, saranno indicati i riferimenti catastali dai quali è stata rilevata la nuova superficie.

ART. 23

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI- RIDUZIONI

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di quelli assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Autocarrozzerie, autofficine, elettrauti, fabbri, gommisti, calzaturifici	50
Falegnamerie, macellerie, pescherie, pollerie, laboratori alimentari, tipografie.	35
Laboratori fotografici, eliografie, lavanderie, tintorie, centri estetici, parrucchieri, barbieri, studi medici	20

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco del comma precedente, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. I benefici di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che abbiano provveduto ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui all'allegato I ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in quantità e qualità in conformità alle disposizioni vigenti

(contratti di smaltimento corredati da copie di formulari di trasporto dei rifiuti smaltiti regolarmente firmati dal soggetto destinatario ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, i benefici richiesti non potranno produrre in alcun modo effetto retroattivo.

5. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella in cui si producono in via esclusiva rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo ne consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolte nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.

6. In caso di conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati in assenza di convenzione stipulata con il Comune o con l'Ente gestore, si applicano le sanzioni di cui all'art. 256, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006, oltre alla tassa dovuta per l'intero anno solare.

ART. 24

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi, determinata secondo le modalità dei commi seguenti.

2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La misura di tale riduzione verrà calcolata sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo rispetto alla quantità totale potenziale attribuibile allo stesso contribuente, secondo le percentuali di seguito indicate: fino al 20% nessuna riduzione; dal 20,01 % al 50% riduzione del 25%; dal 50,01% all'80% riduzione del 40% ; dall'80,01% al 100% riduzione del 50%. Nel calcolo dei quantitativi avviati al recupero e presi in considerazione per la riduzione, sono esclusi i rifiuti di imballaggio secondari e terziari.

3. Al fine del calcolo della riduzione prevista dal comma 2, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD e/o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, la riduzione richiesta non sarà riconosciuta. Nel caso di mancata presentazione entro il termine di cui innanzi della dichiarazione o della documentazione specificata o in caso di presentazione solo di parte della

documentazione richiesta o qualora la documentazione presentata non risulti idonea a dimostrare l'avvenuto avvio al recupero dei rifiuti assimilati, la riduzione non può trovare in alcun modo applicazione. Qualora l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo della riduzione si considera come quantità totale di rifiuti potenzialmente prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività e 2 volte il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 25

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è commisurata secondo i criteri indicati dal comma 651, art. 1 del dl 147 del 27 dicembre 2013, e delle opportunità previste dal comma 652 del richiamato dl 147/2013.

3. Le tariffe della TARI sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio Comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali e/o decreti ministeriali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 27. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 26

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 27

COPERTURA DEI COSTI INERENTI IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RELATIVO PIANO FINANZIARIO

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di smaltimento dei rifiuti in discarica di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.

3. Per la determinazione dei costi del servizio sono considerati tutti gli oneri, direttamente ed indirettamente imputabili al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati e dell'ufficio tributi ivi compreso le spese del personale addetto nonché delle relative spese di funzionamento laddove rilevabili.

4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.

6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dall'Ufficio Igiene Urbana, che predisporrà apposito piano finanziario da sottoporre all'esame del Consiglio Comunale. A tal proposito tutti gli Uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente all'Ufficio Tributi le informazioni necessarie per la predisposizione degli atti relativi alla tariffa del tributo.

8. Il piano finanziario è approvato dal Consiglio comunale prima di deliberare le tariffe.

1. Il piano finanziario, oltre agli elementi richiamati nei commi precedenti, comprende, ricorrendone i presupposti:

- a. il programma degli investimenti necessari;
- b. il piano finanziario degli investimenti;
- c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- d. le risorse finanziarie necessarie.

2. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:

- a. il modello gestionale ed organizzativo;
- b. i livelli di qualità del servizio;
- c. la ricognizione degli impianti esistenti;
- d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
- e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.

ART. 28

ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, di cui al successivo art. 29. Per gli effetti dell'art. 1, comma 652 della legge 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, nelle more della revisione del regolamento di cui al DPR n. 158/1999, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, per gli anni 2014 e 2015 sarà possibile adottare i coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2,3a e 4a, del citato regolamento, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e non considerando i coefficienti di cui alla tabella 1a del medesimo allegato 1.

2. Le utenze domestiche comprendono le civili abitazioni ed i locali quali box, posti auto coperti, cantine e soffitte, di natura accessoria o pertinenziale alle stesse.

3. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in categorie, ovvero in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti.

4. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di

attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

5. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri metrici quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria più simile.

6. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è diversa a secondo della destinazione d'uso delle superfici e degli immobili che servono per l'esercizio dell'attività stessa, qualora i locali e le aree nei quali si esercita l'attività siano fisicamente separati ed inquadrabili, sulla base dell'uso specifico, in distinte categorie tariffarie (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

7. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, in cui è anche svolte un'attività economica o professionale, relativamente alla superficie utilizzata per lo svolgimento dell'attività il tributo è dovuto in base alla tariffa prevista per la stessa.

8. Le fattispecie previste dal presente articolo vanno appositamente comunicate nella dichiarazione prevista dall'allegato 1.

ART. 29

CLASSI DI CONTRIBUENZA

1. Le classi di contribuenza sono individuate secondo le categorie indicate nella tabella 2) che segue, contenenti locali ed aree anche con diversa destinazione d'uso ma omogenee in riferimento alla qualità ed alla quantità dei rifiuti prodotti :

n	attività
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri, sale conferenze, studi cine radio televisivi
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta, parcheggi, stazioni ferroviarie aree scoperte attrezzate e di deposito
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo, caserme istituti di prevenzione, collegi e simili
10	Ospedale
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di eredito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
	- idem utenze giornaliere
17	Attività artigianali tipo botteghe: Parrucchiere, barbiere, estetista o centri di bellezza
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, poligrafici legatorie calzaturificio tappezzerie materiali plastici, materiali edili, sartoriali,

	tintoria, radiotecnica, odontotecnica, fotografia e simili
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, gommista
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici: laboratori pasticcerie, pastifici, biscottifici, caseifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub
	- idem utenze giornaliere
23	Mense, birrerie, hamburgerie, pizza al taglio
24	Bar, caffè, pasticceria
	- idem utenze giornaliere
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, commissionari e cocessionari mercato ortofrutticolo
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
	- idem utenze giornaliere
30	Discoteche, night-club, giostre, sale giochi, ritrovi

NUMERO COMPONENTI FAMIGLIA
1, non residenti
2
3
4
5
6 e maggiori di 6

2. I locali e le aree che non risultassero espressamente indicati, vengono assimilati, sulla base della loro destinazione d'uso, a quelli compresi in una delle categorie sopra indicate.

ART. 30 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 31 gennaio dell'anno successivo.

3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.

4. Qualora la cessazione comporti eventuale rimborso si applicano le procedure previste dall'art. 53.

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione

del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto disciplinato dal successivo art. 53 comma 3

ART.31 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

ART. 32 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti interessati da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui all'allegato 1 e viene meno a decorrere dal momento di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 33 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:

- a. abitazioni con unico occupante riduzione del 30%
- b. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune : riduzione del 30%;
- c. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, il cui utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività : riduzione del 30% ,
- d. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero, o in altro comune, a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune : riduzione del 30%;

e. fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In mancanza della presentazione della dichiarazione entro tale termine, il Comune provvede al recupero del tributo corrisposto, applicando le sanzioni previste dalla legge per omessa dichiarazione.

Art. 34

ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge n. 147/2014, il Consiglio comunale in fase di adozione delle tariffe relative al tributo può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste nell'articolo, precedente.

2. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

ART. 35

RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate le seguenti riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che viene praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. L'istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione dell'istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la sussistenza di tale attività
3. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo.

ART. 36

CUMULO DI RIDUZIONI

1. Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, il contribuente ne usufruisce di una sola quella più favorevole.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'art. 34, il costo delle riduzioni/esenzioni previste resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 37

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 100 %.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e al soggetto gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 38

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Amministrazione Provinciale di Caserta.

ART. 39

VERSAMENTI

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241 (modello F24) ovvero tramite conto corrente postale o altri sistemi automatici di pagamento utilizzando servizi elettronici di incasso o sistemi interbancari quali RID, MAV, POS, sportelli ATM, ecc.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in tre rate aventi cadenza quadrimestrale, scadenti il giorno 16 del mese o in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del

tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 38 è inferiore ad € 12,00 (dodici) . Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 40 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal DLGS 504/92.

7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 55, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO 4 – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 40 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 57 del presente regolamento.

ART. 41 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 40. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 10%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 42

IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo, così come definiti ai fini IMU.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, ai fini dell'applicazione del tributo, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, e che il contribuente provveda ad effettuare la dichiarazione originaria o di variazione in cui siano indicate e dimostrate le predette circostanze.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l'effettività dell'esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di accatastamento come ultimato o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 43

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.

2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione.²

ART. 44

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

2. La base imponibile è ridotta del 50 (cinquanta) % :

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestando lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'ufficio tecnico comunale è tenuto a verificare tutte le autocertificazioni presentate.

3. Agli effetti dell'applicazione della riduzione prevista dal presente comma, si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che necessitano di interventi edilizi ricompresi nell'art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

4. Per fruire della riduzione d'imposta si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 11 del presente regolamento.

ART. 45

ALIQUEUTE DEL TRIBUTO

1. L'aliquota di base del tributo è dell' 1 (uno) per mille.

2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 446/97, fino anche al suo azzeramento.

3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali e/o decreti ministeriali per l'approvazione del bilancio di previsione, tenendo conto dei costi dei servizi indivisibili così come determinati ai sensi dell'articolo 48 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013.

5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 (due virgola cinque) per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 (zerovirgolaotto) per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.

7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.

ART. 46 DETRAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote, di cui al precedente art. 45, c. 3), può prevedere apposite detrazioni d'imposta, nei seguenti casi:

- a. Per abitazione principale e pertinenza della stessa;
- b. Per figli non oltre i 26 anni dimoranti e residenti anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- c. Per abitazioni non locata il cui titolare di diritto reale è iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE).

ART. 47 RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il tributo è ridotto nelle seguenti ipotesi, delle percentuali di seguito indicate

2. a) abitazioni, , con unico occupante sia esso proprietario o inquilino : 30%;
- b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 30%;
- c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: 30%;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune: 30%;

2. Le riduzioni del presente articolo non possono essere cumulate tra di loro.

3. Per la Tasi si applicano le esenzioni previste dall'art. 14 del presente regolamento.

ART. 48
INDIVIDUAZIONE DEI SERVIZI INDIVISIBILI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune , così come individuati secondo le procedure di cui al comma 2, di cui alle seguenti Funzioni in cui è articolato il bilancio comunale:

FUNZIONI
1. AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
2. GIUSTIZIA
3. POLIZIA LOCALE
4. ISTRUZIONE PUBBLICA
5. CULTURA E BENI CULTURALI
6. SPORT E RICREAZIONE
7. TURISMO
8. VIABILITA' E TRASPORTI
9. GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
10. SETTORE SOCIALE
11. SVILUPPO ECONOMICO
12. SERVIZI PRODUTTIVI

2. Il costo dei servizi indivisibili viene determinato annualmente nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote. La deliberazione consiliare dovrà indicare analiticamente i costi dei servizi ritenuti indivisibili aggregandoli per ciascuna funzione e servizio, o diverso aggregato del bilancio, ovvero per destinazione della spesa, aggregandoli per natura. I costi così determinati dovranno essere depurati da eventuali altre fonti finanziarie ad essi correlati. Il costo deve determinarsi in ogni caso tenendo conto dei costi di investimento e di esercizio, considerando tutti i costi diretti ed indiretti, nonché le quote di costi comuni e generali imputabili a ciascun servizio, determinati secondo i correnti principi della contabilità analitica. I costi dovranno determinarsi secondo il criterio economico, operando le opportune rettifiche ed integrazioni dei dati finanziari risultanti dalla contabilità dell'Ente.

3. La deliberazione di cui al comma 2 che precede dovrà altresì indicare la percentuale di copertura dei costi dei servizi indivisibili assicurata dalla TASI.

Art. 49
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. La TASI è versata direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (mod. F24) o bollettino di conto corrente postale.
2. Il pagamento del tributo avviene in due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione entro il 16 giugno. Per l'anno 2014 la prima scadenza è il 16 ottobre 2014.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a

quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

4. La prima rata è calcolata sulla base dell'importo dovuto per il primo semestre, calcolata applicando le aliquote o la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente o, in mancanza, l'aliquota di base. La seconda rata è versata a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata, impiegando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno di competenza. E' comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

5. Per l'anno 2014 per gli immobili diversi dall'abitazione principale il versamento della prima rata e' effettuato con riferimento all'aliquota di base di cui al comma 676, qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 ottobre, e il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno e' eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del Consiglio Comunale, fermo restando il rispetto delle modalita' e dei termini indicati nei periodi precedenti.

ART. 50 IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 8,00 (otto/00).

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 51 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi di cui al TIT 1 e TIT 4 del presente regolamento devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.

2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.

3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità di cui al successivo comma 4.

4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. La dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata entro lo stesso termine previsto per quella relativa all'anno 2014.

5. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi nella dichiarazione di successione. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dalla dichiarazione di successione.

6. La dichiarazione non è dovuta con riferimento agli immobili inclusi negli atti per i quali si applica il modello unico informatico. Resta fermo l'obbligo della presentazione della dichiarazione se gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta non sono rinvenibili nel modello unico informatico ovvero se il soggetto passivo intende avvalersi di una agevolazione che non si evince dal predetto modello.

7. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti il presente articolo. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.

ART. 52 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori purché maggiorenni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli pubblicati sul sito istituzionale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo all'occupazione. La dichiarazione, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r, allegando fotocopia del documento d'identità, *o tramite PEC*. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data della ricezione informatica nel caso di invio tramite *PEC*.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato, pena la decadenza dell'eventuale beneficio, a presentare apposita dichiarazione di variazione, modulo messo a disposizione sul sito istituzionale, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni.

5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

A) Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, superficie calpestabile;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

B) Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

f. Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni. e può essere trasmessa anche a mezzo PEC.

6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta.

7. La dichiarazione delle persone fisiche è sottoscritta dal soggetto passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, purchè munito di apposita delega; la dichiarazione dei soggetti diversi dalle persone fisiche è sottoscritta dal rappresentante legale o, in mancanza, da chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, o da un rappresentante negoziale.

8. In occasione di iscrizioni anagrafiche o altre pratiche concernenti i locali ed aree interessati, gli Uffici comunali invitano il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo di dichiarazione anche in assenza di tale invito.

9. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi nel termine del 31 gennaio dell'anno successivo, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.

10. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine di cui innanzi il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

11. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro il termine di cui al precedente comma 9.

12. In mancanza della dichiarazione di cessazione, la posizione è cessata comunque d'Ufficio, nel caso vi sia subentro dichiarato o accertato nel possesso, nell'occupazione o nella detenzione dei locali e delle aree e in ogni altro caso in cui il Comune disponga di dati certi in ordine all'avvenuta cessazione.

13. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.

ART. 53

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere, pena la decadenza, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.

3. Su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento fissati rispettivamente per ogni tributo nel presente regolamento.

ART. 54 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 55 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato funzionario di cui all'art. 54, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;

- del proprio personale dipendente;

- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili gli addetti incaricati dovranno essere appositamente autorizzati ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altri Enti e/o Agenzie.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei permessi a costruire;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente. A tale proposito l'Ufficio C.E.D. provvede alla trasmissione della banca dati completa dell' Anagrafe.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla emissione di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino postale.

ART. 56

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione entro il termine di cui agli artt. 51 e 52 che precedono si applica la sanzione del 100% (*sanzione: dal 100% al 200%*) del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione entro il termine di cui ai precedenti artt. 51 e 52 si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 55, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applica la sanzione di euro 100,00 .

5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento

del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

6. Sulle somme dovute si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06.

ART. 57

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento entro il termine di 60 giorni dalla notificazione dell'avviso di cui al precedente articolo 55, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 58

DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Il contribuente che abbia ricevuto atti per effetto dell'art. 55 che precede, può presentare al Funzionario responsabile del tributo richiesta motivata, utilizzando i modelli all'uopo predisposti dall'Ente e messi a disposizione sul sito istituzionale, per la rateazione di tutti gli importi in rate mensili costanti, con scadenza nell'ultimo giorno di ciascun mese, qualora l'importo da riscuotere sia superiore a euro 1.000,00, con le seguenti misure massime:
 - 4 rate per somme inferiori ad euro 1.500,00;
 - 6 rate per somme da euro 1.501,00 ad euro 5.000,00;
 - 8 rate per somme da euro 5.001,00 ad euro 10.000,00;
 - 12 rate per somme superiori ad euro 10.000,00.
2. Qualora l'importo da riscuotere sia pari o superiore ad euro 10.000,00 la rateazione è subordinata alla prestazione di idonea fideiussione bancaria o assicurativa. La garanzia fideiussoria è necessaria anche per la concessione della rateazione di importi inferiori qualora il richiedente, oltre al debito per il quale è richiesta la rateazione, abbia nei confronti del Comune ulteriori debiti, di qualunque natura, o non abbia in precedenza adempiuto nei termini stabiliti ad obblighi di pagamenti rateali a favore del Comune.
3. Sulle somme rateizzate sono dovuti gli ulteriori interessi nella misura del tasso legale con maturazione giorno per giorno.
4. In caso di omesso pagamento, nel termine stabilito, di due rate, la dilazione si intende decaduta e l'ammontare residuo sarà richiesto dall'Ufficio in un'unica soluzione.

ART. 59

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 60
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 61
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.

2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARSU. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.



COMUNE DI AVERSA

Tassa Rifiuti

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE – iniziale e variazione

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

nato a _____ prov. naz. il sesso

codice fiscale tel.

residente a _____ prov. _____

Via/P.zza _____ civ. int. scala CAP.

In qualità di _____

nato a _____ prov. naz. il sesso

codice fiscale

residente a _____ prov.

Via/P.zza _____ civ. int. scala piano

E-Mail/Pec _____

Presenta

La seguente denuncia: ☐ iniziale (IPF) ☐ variazione (VAR)

che dal giorno è iniziato/variato il possesso/**occupazione**/**detenzione** dei seguenti locali/aree scoperte:

1° locale/area uso _____	superficie calpestabile mq. _____
Via/P.zza _____	civ. int. scala _____
☐ foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.	
Proprietario _____	
cod. fisc.	
2° locale/area uso _____	superficie calpestabile mq. _____
Via/P.zza _____	civ. int. scala _____
☐ foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.	
Proprietario _____	
cod. fisc.	
3° locale/area uso _____	superficie calpestabile mq. _____
Via/P.zza _____	civ. int. scala _____
☐ foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.	
Proprietario _____	
cod. fisc.	

dichiara altresì

- ☐ abitazioni con unico occupante chiedendo la relativa riduzione;
- ☐ abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- ☐ locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, il cui utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività;
- ☐ abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che tale destinazione sia specificata nella dichiarazione iniziale o di variazione con l'indicazione dell'abitazione di residenza e con l'espressa dichiarazione di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del Comune;
- ☐ fabbricati rurali ad uso abitativo;

Legge 196/2003: Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie.

DPR n° 445/2000: Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'ente controllerà la dichiarazione e che, nel caso in cui abbia dichiarato il falso, potrà essere denunciato/a per falso in atto pubblico.

Annotazioni:

Allegati:

1)

2)

3)

4)

5)

☐ Fotocopia documento di identità

Aversa,

(firma) _____

Registrazione n. _____ del ____/____/____ addetto _____

**COMUNE DI AVERSA**

Tassa Rifiuti

DICHIARAZIONE UTENZE DOMESTICHE – cessazione

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

nato a _____ prov. naz. il sesso ☐codice fiscale tel.

residente a _____ prov. _____

Via/P.zza _____ civ. int. scala CAP.

In qualità di _____

nato a _____ prov. naz. il sesso ☐codice fiscale residente a _____ prov. Via/P.zza _____ civ. int. scala ☐ piano ☐ ☐☐ emigrato il nel Comune di _____☐ deceduto il nel Comune di _____☐ coabitante dal in via/piazza _____con il Sig./ra _____ C.F. **Presenta**

la seguente denuncia

che dal giorno è cessato il possesso/**occupazione/detenzione** dei seguenti locali/aree scoperte:

1° locale/area uso _____ superficie calpestabile mq. _____

 Via/P.zza _____ civ. int. scala _____☐ foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.

Proprietario _____

cod. fisc.

2° locale/area uso _____ superficie calpestabile mq. _____

 Via/P.zza _____ civ. int. scala _____☐ foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.

Proprietario _____

cod. fisc.

3° locale/area uso _____ superficie calpestabile mq. _____

 Via/P.zza _____ civ. int. scala _____☐ foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.

Proprietario _____

cod. fisc.

Dichiara altresì

Legge 196/2003: Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie.

DPR n° 445/2000: Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'ente controllerà la dichiarazione e che, nel caso in cui abbia dichiarato il falso, potrà essere denunciato/a per falso in atto pubblico.

Annotazioni:

Allegati:

1)
2)
3)
4)
5)

☐ Fotocopia documento di identità

Aversa,

(firma)



COMUNE DI AVERSA

Tassa Rifiuti

DICHIARAZIONE UTENZE NON DOMESTICHE – iniziale e variazione

Il sottoscritto (cognome e nome) _____

nato a _____ prov. naz. il sesso

codice fiscale tel.

residente a _____ prov. _____

Via/P.zza _____ civ. int. scala CAP.

In qualità di titolare/amministratore della ditta/società _____

Codice Fiscale

Partita IVA

E-mail/Pec _____ sede legale in _____

Via/P.zza _____ civ. int. scala CAP.

Scopo o oggetto sociale _____

con attività avente codice ATECO

Presenta

la seguente denuncia: ☐ iniziale (IPG) ☐ variazione (VAR)

che dal giorno è iniziato/variato il possesso/**occupazione**/**detenzione** dei seguenti locali/aree scoperte:

1° locale/area uso _____ superficie calpestabile

mq. Via/P.zza _____ civ. int.

scala

foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.

Proprietario

Codice Fiscale

2° locale/area uso _____ superficie calpestabile

mq. Via/P.zza _____ civ. int.

scala

foglio mappale (part.) subalterno superficie catastale mq.

Proprietario

Codice Fiscale

[illegible]

dichiara altresì

[illegible]

Legge 196/2003: Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento delle informazioni fornite con la presente dichiarazione per l'istruttoria e le verifiche necessarie.

DPR n° 445/2000: Il/la sottoscritto/a è consapevole che l'ente controllerà la dichiarazione e che, nel caso in cui abbia dichiarato il falso, potrà essere denunciato/a per falso in atto pubblico.

Annotazioni:

Allegati:

1)

2)

3)

4)

5)

☐ Fotocopia documento di identità

Aversa,

--	--	--	--	--	--	--	--

(firma) _____